

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C N. 29/C (2001-2002)

Riunioni del

4 aprile 2002
11 aprile 2002

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 4 APRILE 2002

1 - APPELLO CALCIATORE AMODIO ROBERTO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO RISOLUTIVO TRA IL RECLAMANTE E IL F.C. TUR- RIS 1944 (Delibera Commissione Tesseramenti - Com.Uff. 29/D - Riunione del 20.4.2001)

Il calciatore Amodio Roberto proponeva reclamo - in data 27.7.2001 - avverso la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29/ D-Riunione del 20.4.2001, con la quale veniva dichiarata 'la validità ed efficacia dell'accordo risolutivo del 14.7.2000 fra la soc. Turrus 1944 S.r.l. ed il calciatore Roberto Amodio alla condizione che la soc.Turrus corrisponda al calciatore la somma di 20.000.000 oltre interessi legali a far data dal 14.7.2000 fino alla data di effettiva corresponsione ed oltre ad oneri di legge."

In sostanza l'Amodio sosteneva di aver stipulato con la Turrus un contratto che lo legava a detta società per la stagione sportiva 2000/2001 con il compenso annuo pari a L.136.000.000 e di non aver mai espresso, successivamente, la volontà di risolvere detto contratto e, in particolare, di non aver mai apposto la sua firma su documenti stilati su carta della società in data 14.7.2000 o nei giorni precedenti, ad eccezione della quietanza liberatoria che gli era stata richiesta a fine giugno dello stesso anno.

Nella seduta del 5 ottobre 2001 questa Commissione d'Appello Federale emetteva ordinanza con la quale, ritenuta la necessità di accertare l'autenticità della firma apparentemente apposta dal calciatore Amodio Roberto sulla risoluzione contrattuale in data 14.7.2000, disponeva la rimessione degli atti all'Ufficio Indagini per l'espletamento di una perizia tecnico-calligrafica previa acquisizione di scritture di comparazione.

L'Ufficio Indagini espletava l'incarico di cui all'ordinanza della C.A.F. affidando l'incarico alla consulente dott.ssa Anna Petrecchia che concludeva affermando "la firma a nome Amodio Roberto apposta sull'atto di risoluzione di contratto in verifica, si ritiene autografa, cioè eseguita dall'Amodio stesso".

Ritiene la C.A.F. che il risultato della disposta perizia possa ritenersi decisivo ai fini della risoluzione del caso. Essendo fuor di dubbio l'autenticità della firma dell'Amodio apposta sulla scrittura in esame, il contratto che legava quest'ultimo alla soc. Turrus per la stagione 2000/2001 deve ritenersi risolto. Le altre argomentazioni poste a sostegno del ricorso non possono trovare accoglimento; in particolare la tesi di una possibile sottoscrizione carpita subdolamente mediante la sottoposizione alla firma di un foglio in bianco, non suffragata da alcun altro valido apporto probatorio ed avanzata solo dopo aver sempre ribadito la falsità della firma. Il ricorso va conseguentemente respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Amodio Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA A.C. S. LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. LUCIA/ COLLIGIANA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n .14 del 21.11.2001)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 2 novembre 2001 il Giudice Sportivo

di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Colligiana s.r.l. in merito alla posizione del calciatore Ascione Ciro della A.C. S. Lucia nella gara S. Lucia / Colligiana del 16.9.2002, condannava la A.C. S. Lucia alla sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Rilevava il Giudice che il calciatore, che non aveva titolo a prendere parte alla gara in quanto squalificato, era entrato in campo al 23' del secondo tempo in sostituzione del compagno di squadra Aimola Marco, come dimostrato dal fatto di essere indicato, l'Ascione, nell'elenco dei calciatori consegnato all'arbitro ed allegato al referto e, soprattutto, dallo stesso referto che dava atto dell'ingresso in campo dell'Ascione.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. S. Lucia obiettando che l'Ascione non aveva affatto preso parte alla gara dal momento che la squadra non aveva sostituito non solo l'Aimola, ma calciatore alcuno. La diversa annotazione contenuta nel referto arbitrale, secondo cui le sostituzioni erano state addirittura quattro, doveva ritenersi del tutto erronea visto che di sostituzioni, insisteva, non ne erano state effettuate affatto.

Alla luce di quanto sostenuto dall'appellante, del fatto che nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara presentata dalla A.C. S. Lucia figurava l'Ascione senza che il suo nominativo fosse accompagnato però dall'indicazione dei dati anagrafici e del documento di identità e dell'ulteriore circostanza che il nominativo dell'Ascione e dell'Aimola, così come di tutti gli altri 6 calciatori interessati dalle sostituzioni, compariva nel settore relativo alla "Società Ospitata" (e cioè dell'U.S. Colligiana), laddove detti calciatori sono tutti della Società Ospitante, e cioè della A.C. S. Lucia, questa Commissione disponeva l'escussione dell'arbitro della gara Sig. Andrea Berti e dei capitani delle due squadre, delegando a questo scopo l'Ufficio Indagini (Ordinanza adottata alla seduta del 22.11.2001).

L'accertamento veniva espletato di talché questa Commissione poteva prendere nuovamente in esame il caso nel corso della seduta del 4 aprile 2002. Presente il Presidente della A.C. S. Lucia, il difensore avv. Debora Bandoni ribadiva le ragioni esposte nell'appello ed insisteva per il suo accoglimento.

Sulla scorta di quanto fatto presente dalla società appellante, confermato in pieno dalle dichiarazioni dei capitani delle due squadre e soprattutto dell'arbitro della gara, Sig. Berti, l'appello proposto dall'A.C. S. Lucia merita pieno accoglimento.

E' circostanza assolutamente pacifica, infatti, che il calciatore Ascione non prese parte alla gara della sua squadra con la Colligiana del 16.9.2001. E' ben vero, come rilevato dal Giudice di 2° Grado, che il suo nominativo figurava fra coloro che erano entrati in campo in sostituzione di compagni di squadra, ma è altrettanto vero ed assolutamente incontestabile che ciò non è avvenuto, dal momento che la squadra del S. Lucia nel corso della gara con la Colligiana non ha operato sostituzione alcuna. Come correttamente chiarito dall'arbitro, si è trattato da parte sua di un errore, nel senso che nel trascrivere al termine della partita le sostituzioni operate dalle due squadre aveva indicato il nominativo dei calciatori della S. Lucia (che di sostituzioni non ne aveva effettuato affatto), invece che della Colligiana, che aveva effettuato invece quattro sostituzioni.

Così stando le cose, non vi è dubbio che l'appello proposto dalla A.C. S. Lucia merita, come già scritto, pieno ed integrale accoglimento, nei termini esatti di cui in dispositivo.

Oltre a dar prova, pacifica ed incontrovertibile, della non partecipazione dell'Ascione alla partita con la Colligiana, gli atti del procedimento evidenziano, in modo egualmente pacifico ed incontrovertibile, la scorrettezza della U.S. Colligiana; slealtà sulla quale va soffermata l'attenzione per le valutazioni e le conseguenti iniziative che essa merita.

Ebbene, nel corso della gara col S. Lucia del 16.9.2001 il nominativo dell'Ascione non figurava nella distinta tra gli 11 calciatori che sarebbero scesi in campo né era tra coloro che hanno dato inizio, in via di fatto, alla partita. Come già esposto, non è stato neppure tra coloro che sono intervenuti successivamente, per la semplice ragione di non aver effettuato, la sua squadra, sostituzione alcuna. Ebbene, di queste circostanze di fatto, constatate direttamente e personalmente da dirigenti e tesserati tutti, la U.S. Colligiana era necessariamente e pienamente a conoscenza, al di là del referto arbitrale e di tutti i possibili altri documenti, ed in relazione ad essi mai e poi mai avrebbe potuto cadere in errore. A quest'ultimo proposito val la pena soffermare l'attenzione sul fatto che non si è trattato della sostituzione da parte di ciascuna delle due squadre di alcuni calciatori, di talché equivoci sul numero e sull'identità degli entrati in campo, dell'una e dell'altra squadra, sarebbero potuti sorgere. Come già rilevato, il 16.9.2001 la Colligiana ha provveduto a quattro sostituzioni, mentre la S. Lucia non ne ha effettuato affatto, di talché mai e poi mai la U.S. Colligiana avrebbe potuto sostenere appena pochi giorni dopo la gara, nel proporre reclamo, che il calciatore Ascione aveva preso parte alla gara o perché sceso in campo sin dall'inizio o perché subentrato successivamente. L'averlo fatto speculando sull'errore in cui altri era caduto allo scopo di ottenere scorrettamente una vittoria che il campo aveva assegnato alla squadra avversaria integra una grave slealtà, meritevole di essere valutata alla luce di quel principio che non a caso è previsto dal primo comma del primo articolo del Codice di Giustizia Sportiva; quel principio di lealtà, correttezza e probità cui ogni tesserato è tenuto ad attenersi e che la U.S. Colligiana ha invece grossolanamente e gravemente violato.

Consegue da quanto fin qui osservato che la U.S. Colligiana va deferita al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi, la C.A.F. accoglie il reclamo come suesposto dalla A.C. S. Lucia di Prato, annulla l'impugnata delibera e ripristina, quindi, il risultato di 2-0 conseguito in campo. Deferisce al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica l'U.S. Colligiana, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.. Dispone la restituzione della tassa versata

3 - APPELLO DEL U.S. VIGODARZERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZIANIGO/VIGODARZERE DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 26 del 20.12.2002)

Con dichiarazione di reclamo, in data 24.12.2001, a mezzo telegramma, la U.S. Vigodarzere proponeva appello, richiedendo l'invio di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Com. Uff. n. 26 del 20 dicembre 2001, con la quale era stata annullata la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 23 del 5 dicembre 2001 e conseguentemente, confermata la validità della gara Zianigo-Vigodarzere, con il risultato acquisito in campo.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., essendovi stata richiesta da invio con copia degli atti ufficiali, l'appellante doveva inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.

Evenienza non verificatasi nel caso in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla U.S. Vigodarzere di Vigodarzere (Padova), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione di copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la

tassa.

4 - APPELLO DELLA A.C. TRUENTINA CASTEL DI LAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.D. TRUENTINA CASTEL DI LAMA/FORSEMPRONESE DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 10.1.2002)

Con dichiarazione di reclamo, in data 12.1.2002, a mezzo telegramma, la A.C.D. Truentina Castel di Lama proponeva appello richiedendo l'invio di copia degli atti ufficiali avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 28 del 10 gennaio 2002, con la quale era stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, di convalida della gara Truentina Castel di Lama/Forsempronese del 4.11.2001 con il risultato conseguito sul campo.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., essendovi stata richiesta di invio di copia degli atti ufficiali, l'appellante doveva inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. Evenienza non verificatasi nel caso in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla A.C. Truentina Castel di Lama (Ascoli Piceno), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione di copia degli atti ufficiali. Ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.C. CITTÀ DI CASTELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA' DI CASTELLO/ANGELANA DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 9.1.2002)

Con atto 11 gennaio 2002 l'A.C. Città di Castello preannunciava appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 9 gennaio 2002 e relativa alla gara Città di Castello / Angelana del 4 novembre 2001, richiedendo copia degli atti ufficiali.

A seguito di tale dichiarazione di impugnazione venivano trasmessi alla società appellante con nota 31.01.2002 tutti i documenti relativi.

A tale trasmissione non seguiva il deposito, nel termine perentorio di giorni sette dalla ricezione della copia degli atti, dei motivi a sostegno del gravame proposto.

Pertanto ai sensi degli artt. 29, 33 n. 2 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva va dichiarata l'inammissibilità dell'appello e va conseguentemente disposto l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come suesposto dalla A.C. Città di Castello di Città di Castello (Perugia), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione di copia degli atti ufficiali. Ordina l'incameramento della tassa reclamo.

6 - APPELLO DEL G.S. DORIA VOLUNTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLINO/DORIA VOLUNTAS DEL 27.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 21.2.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 21 febbraio 2002 la Commissione

Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, decidendo sul reclamo proposto dalla società G.S. Doria Voluntas in merito alla sospensione della gara Molino / Doria Voluntas del 27.1.2002 ed alla decisione del Giudice Sportivo di annullare l'incontro disponendone la ripetizione (Com. Uff. n. 21 del 31 gennaio 2002), dichiarava l'inammissibilità del reclamo.

Rilevava la Commissione che la società non aveva inviato copia del reclamo alla controparte, la A.S. Molino, a norma di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, C.G.S.. Il reclamo andava dichiarato, di conseguenza, inammissibile.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il G.S. Doria Voluntas che ne inviava copia alla A.S. Molino e, riproposte nel merito le ragioni già fatte valere in sede di reclamo, chiedeva la convalida del risultato di 2-0 in suo favore conseguito sul campo.

L'appello proposto, che prende implicitamente le mosse dalla (presunta) erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia delle norme sulla ritualità dei reclami e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

Stabilisce l'art. 29 C.G.S. che *copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo ... deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte (comma 5). Prevede pure che la inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, ... costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame (comma 9)*. Prevede soprattutto, per ciò che riguarda la decisione che è chiamata ad emettere questa Commissione, che *le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza* (stesso comma 9).

Ebbene, nel proporre reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 21 del 31 gennaio 2002 il G.S. Doria Voluntas non ha inoltrato alla controparte, e cioè alla A.S. Molino, copia dei motivi del reclamo. A ragione la Commissione Disciplinare ha dichiarato l'inammissibilità, dunque, del reclamo, facendo corretto e non censurabile uso di quell'art. 29, comma 9, che si è prima ricordato.

Stando così le cose la delibera della Commissione Disciplinare appena richiamata non può che essere confermata senza che a nulla rilevi che il G.S. Doria Voluntas abbia inoltrato copia dell'appello alla controparte. Circostanza del genere, infatti, se vale ad attribuire i crismi della regolarità all'impugnazione innanzi a questa Commissione non sana l'irritualità del reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare; non la sana per via della preclusione di cui al comma 9 dell'art. 29 C.G.S. richiamato nel suo tenore letterale in precedenza.

Dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi, la C.A.F. respinge il reclamo come suesposto dal G.S. Doria Voluntas di Cologno Monzese (Milano) e ordina l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DELLA POL. FLUMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERRINI QUARTU/FLUMINI DEL 23.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 26 del 24.1.2002)

La Polisportiva Flumini proponeva reclamo al Giudice Sportivo avverso il risultato della gara Ferrini Quartu/Flumini del 23.12.2002 chiedendo la ripetizione della stessa.

Sosteneva di non avere potuto provvedere alle necessarie sostituzioni perché i calciatori in panchina erano stati allontanati dall'arbitro che non aveva permesso il loro successivo impiego pur se non formalmente espulsi.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna respingeva il reclamo, avendo l'arbitro della gara confermato di aver formalizzato l'espulsione nei riguardi degli unici tre giocatori di riserva della formazione del Flumini che sedevano in panchina.

Preannunciava ricorso a questa Commissione d'Appello la Pol. Flumini, richiedendo copia degli atti.

L'appello è inammissibile per mancata presentazione dei motivi dell'appello.

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., nel caso di richiesta di documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il 7° giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi, così come previsto dal combinato disposto dagli art. 29 e 34 C.G.S..

L'art. 29 comma 5 C.G.S. stabilisce poi che tutti i reclami ed i ricorsi devono essere motivati; ed il successivo comma 6 precisa che i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Flumini di Quartu S. Elena (Cagliari), sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa.

8 - APPELLO DELLA A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 IN RELAZIONE ALLA GARA PALMESE/FOGGIA DEL 3.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 142/C del 27.02.2002)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 119/C del 6 febbraio 2002, irrogava alla A.S. Palmese le sanzioni della squalifica del campo di giuoco e dell'ammenda di € 15.000,00 perché suoi sostenitori, durante la gara Palmese/Foggia, avevano lanciato alcuni petardi di notevole potenza, uno dei quali era esploso, senza danni, vicino all'arbitro ed inoltre perché, una delle persone che senza averne titolo avevano invaso la zona spogliatoi, aveva colpito con un calcio al polpaccio il Direttore di gara, procurandogli un forte dolore.

L'A.S. Palmese Calcio proponeva reclamo avverso tale decisione evidenziando l'estrema severità della decisione chiedendo la revoca della squalifica del campo ed una congrua riduzione della sanzione pecuniaria.

La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione interponeva appello l'A.S. Palmese riproponendo la riduzione della sanzione economica irrogata, avendo già scontato la squalifica del campo e ponendo a fondamento dell'atto sostanzialmente gli stessi motivi dedotti davanti a detto consesso.

All'odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati.

Va dichiarata l'inammissibilità del gravame.

Ritiene la Commissione che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S, in cui è ammesso il gravame con ricorso alla C.A.F..

La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Palmese di Palma Campania (Napoli), ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., e dispone l'incameramento della relativa tassa.

9 - APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE IN RELAZIONE AL SUO RECLAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 141 del 22.2.2002)

Con la gravata decisione, l'intestata Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall'attuale appellante avverso la squalifica del campo di gioco fino al 31 maggio 2002, inflitta dal Giudice Sportivo per i gravissimi fatti avvenuti a danno dell'arbitro in occasione dell'incontro Turris 1944 / Ostia Mare del 16 dicembre 2001, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti (come da Com. Uff. n. 121 del 17 gennaio 2002).

La declaratoria di inammissibilità si basava sulla circostanza che il reclamo proposto dinanzi all'Organo di seconda istanza non risultava obiettivamente riconducibile al legale rappresentante della Società o ad altro soggetto legittimato a proporre il reclamo stesso in quanto:

– non era indicato né il nome né la qualifica del sottoscrittore, sia nel testo del reclamo che nel timbro sociale posto in calce al medesimo;

– la sottoscrizione posta in calce constava di una semplice sigla illeggibile ed in alcun modo riconducibile alle firme depositate nel foglio di censimento.

Non valeva a superare i suddetti rilievi il fax inviato in data 7 febbraio 2002, a firma dell'Amministratore Unico Antonio Ascione, in cui si assumeva che il reclamo era stato redatto e sottoscritto dal massimo dirigente della società in argomento, ovvero il Presidente.

Il reclamo a questa Commissione d'Appello da parte della Turris fonda la richiesta di sovvertimento del deliberato di inammissibilità espresso dalla Commissione Disciplinare essenzialmente sulla circostanza che il reclamo era stato comunque prodotto su foglio di carta intestata della società, con relativo timbro apposto in calce allo stesso.

Il gravame, nondimeno, non merita accoglimento, dovendosi confermare il deliberato della Commissione Disciplinare.

Non può evincersi, infatti, in alcun modo né dalla forma, né in verità dal testo, del reclamo esperito dinanzi alla Commissione Disciplinare, a quale soggetto, legalmente o specificamente legittimato ad agire e rappresentare la società in tale sede, sia riconducibile la – peraltro assolutamente illeggibile – sottoscrizione che, inoltre, non risulta trovare corrispondenza nel foglio di censimento della società.

Incidendo il profilo suddetto sulla intrinseca validità ed esistenza dell'atto, e quindi non potendosi porvi rimedio con dichiarazioni *ex post* da parte dei vertici societari, la declaratoria contestata va inevitabilmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Turris 1944 di Torre dei Greco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.C. GUIDONIA VILLANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 14 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN

CORSO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 55 del 28.2.2002)

Con atto dell'11.1.2002 il Presidente del Comitato Regionale Lazio deferiva alla competente Commissione Disciplinare la Società A. C. Guidonia Villanova, i dirigenti accompagnatori Lunardi Gino, Guerriero Francesco, Fracassi Diego, ed il calciatore Moscardelli Davide, ex art. 17.6 C.G.S., per essere quest'ultimo stato impiegato nelle gare:

CENTRO ITALIA STELLA D'ORO - GUIDONIA VILLANOVA	del 2.9.2001;
GUIDONIA VILLANOVA - PERCILE	del 9.9.2001;
GUIDONIA VILLANOVA - LADISPOLI	del 16.9.2001;
CISCO COLLATINO - GUIDONIA VILLANOVA	del 23.9.2001;
GUIDONIA VILLANOVA - FIUMICINO CALCIO	del 30.9.2001
MACCARESE - GUIDONIA VILLANOVA	del 7.10.2001,
GUIDONIA VILLANOVA - CASALOTTI TANAS	del 14.10.2001;
CAPRANICASUTRI - GUIDONIA VILLANOVA	del 21.10.2001;
GUIDONIA VILLANOVA -ACILIA CALCIO	del 28.10.2001;
TARQUINIA ALTO LAZIO - GUIDONIA VILLANOVA	del 4.11.2001;
GUIDONIA VILLANOVA - VILLALBA O.M.	dell' 11.11.2001;
CASTELMADAMA - GUIDONIA VILLANOVA	del 18.11.2001;
GUIDONIA VILLANOVA - SORIANESE	del 25.11.2001;
FREGENE - GUIDONIA VILLANOVA	del 2.12.2001;

in posizione irregolare in quanto in posizione di squalifica.

L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 28 febbraio 2002, squalificava il calciatore Moscardelli Davide per una ulteriore gara; squalificava i dirigenti accompagnatori Lunardi Gino, Guerriero Francesco, Fracassi Diego fino ai 28.2.2002; comminava alla A.C. Guidonia Villanova la penalizzazione di quattordici punti in classifica e l'ammenda di euro 1550,00.

Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la A.C. Guidonia Villanova, che non contestava il fatto storico, ma sosteneva:

1) la posizione irregolare del calciatore, in corso di squalifica per un residuo di due gare dalla stagione precedente, deve limitarsi esclusivamente alle due gare ufficiali iniziali e non si estende a quelle successive, in adesione al principio che regola le squalifiche a tempo;

2) l'impiego da parte della società A.C. Guidonia Villanova, del Moscardelli nelle gare indicate nello atto di deferimento è avvenuto nell'assoluta inconsapevolezza, da parte di entrambi, della pendenza di carattere disciplinare dovuta all'accoglimento di un reclamo che andava ad aggravare la posizione dell'inconsapevole tesserato, peraltro giovanissimo e che, fino al perfezionamento del nuovo tesseramento, aveva trovato regolare impiego nelle gare amichevoli disputate dalla "vecchia" società gli appartenenza, e cioè la Maccarese.

3) Sproporzione fra la condotta (sostanziatasi in una mera omissione del controllo della posizione di un calciatore proveniente da altra compagine) e la sanzione; tenuto poi conto dello squilibrio, in sede di determinazione delle sanzioni, concretizzatesi in una "lievissima" sola giornata di squalifica per il Moscardelli, mentre per la società, a titolo di responsabilità oggettiva, la penalizzazione di ben 14 punti.

4) Non vi è stato dolo da parte della appellante che non avrebbe avuto alcun interesse a rischiare gravi sanzioni per utilizzare a tutti i costi un singolo calciatore - in posizione irregolare - per ben quindici gare.

5) Sproporzione della sanzione rispetto a comportamenti lesivi dei principi dell'ordinamento sportivo di altre ipotesi di grave e conclamato illecito (illecito sportivo, doping).

Chiedeva l'annullamento della penalizzazione e la comminazione con altra sanzione; ed in via sudordinata una congrua riduzione della sanzione dei punti di penalizzazione.

Il gravame va parzialmente accolto relativamente alla sola riduzione della sanzione inflitta.

Va innanzitutto sottolineato come la procedura adottata in concreto sia esente da critiche.

Ed invero la competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previsto dallo art. 42.3 C.G.S., e che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art.12.1 C.G.S., bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale, quale denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 42.7 e dell'art. 13 lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo.

Né può essere invocata, nella specie, la mancanza di colpa nel comportamento tenuto dalla società reclamante, legittimo essendo il rimprovero mosso ai suoi responsabili di non aver svolto i dovuti accertamenti sulla posizione dei suoi atleti, e dal Moscardelli in particolare, in vigenza dell'assolutezza del principio di presunzione legale di conoscenza, gravante su tutti i tesserati e le società.

La squalifica (e la sua entità) del calciatore Moscardelli era stata pubblicata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Lazio, a maggior ragione ben conosciuti dalla A. C. Guidonia Villanova che partecipava al Campionato di Eccellenza anche nella passata stagione.

La responsabilità per la posizione irregolare del calciatore, poi, non ricade solo sulla società ma anche sul calciatore stesso. Vi è, quindi, responsabilità concorrente e la società non potrà sostenere la sua sostanziale ignoranza del provvedimento per giustificarsi, in quanto il calciatore è comunque responsabile della posizione e la sua responsabilità ricade anche sulla società. Nella specie il Moscardelli non poteva certo ignorare la squalifica, modificata a seguito di un reclamo che non poteva certo disconoscere, essendosi sicuramente accorto che la sanzione a tempo, che prima lo aveva fermato totalmente, era stata modificata successivamente in quella a giornate, consentendogli in tal modo di giocare in altra squadra della stessa società.

Ulteriore principio consolidato di questa Commissione d'Appello Federale, quello che il calciatore, squalificato per una o più gare, che violi il precetto di astensione, non sconta la squalifica ed inficia, con la sua partecipazione, tutte le gare che disputa prima di aver effettivamente osservato i turni di squalifica comminati.

E se poi egli, anche nel corso della stagione, ha cambiato società (il Moscardelli dalla Maccarese è passato alla A.C. Guidonia Villanova) le residue giornate di squalifica, se non potute scontare nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, sono scontate nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza.

Risulta quindi integrata la fattispecie di responsabilità della società per l'indebito utilizzo del calciatore Moscardelli nelle 14 gare di cui al deferimento previsto dalle norme federali; residua pertanto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni.

Vista l'indubbia eccezionale rilevanza dell'accaduto, tenuto conto della categoria della società (l'Eccellenza), del numero delle gare coinvolte, delle conseguenze sull'intero andamento del Campionato, nonché per la stessa opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la Commissione condivide la scelta adottata dai Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall'art.13 C.G.S..

La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all'art.12

C.G.S. (in casi analoghi astrattamente applicabile), consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità.

Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione applicata.

Innanzitutto, la violazione da parte della A.C. Guidonia Villanova non è stata rilevata da ben quattordici società prima di essere eccepita dalla U.S. Sabinia.

E fatto ancor più anomalo non è stata rilevata neanche dalla Maccarese, che non poteva non essere consapevole della posizione del Moscardelli nella precedente stagione in cui lo aveva come tesserato: con ciò perpetuando, per altre otto gare, la utilizzazione del medesimo fino alla gara con il Sabinia, società che aveva inoltrato il primo reclamo; e così indirettamente ingenerando nella società A.C. Guidonia Villanova (e nelle altre società incontrate dopo la Maccarese) ulteriore "superficialità" nel controllo della posizione dei propri tesserati e del Moscardelli in particolare.

Orbene, ritiene il Collegio che le elencate anomalie non possano non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione effettuata sulla base di 1 punto di penalizzazione per ogni partita disputata; fermo restando, come già detto, il corretto principio della sua comminazione in base alla penalizzazione dei punti in classifica (vedi ad esempio decisione in Com. Uff. n.32/C - Riunione 17.5.2001).

Né può sottacersi, a fronte di questi elementi di carattere oggettivo, la valorizzazione, nel particolare caso specifico, del principio di equità, tenuto conto che a questi comportamenti antiregolamentari, comunque meno lesivi dei principi dell'ordinamento sportivo di altre ipotesi di grave e conclamato illecito (ad esempio, illecito sportivo, doping), è conseguita una sanzione di gravità addirittura maggiore, e di molto, di quella prevista per le citate gravi infrazioni.

Pertanto, il principio della penalizzazione di punti per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare ed in cui è stato conseguito un risultato utile deve, in casi particolari come quello del Moscardelli, trovare una adeguata mitigazione rispetto ai 14 punti di penalizzazione inflitti; dovendosi anche tener conto che, dopo l'incontro con la Maccarese (che ben doveva conoscere la posizione del suo ex calciatore), sono state disputate altre otto gare prima che si evidenziasse la reale posizione del Moscardelli.

E per tali ulteriori otto gare la penalizzazione di un punto ogni gara risulta eccessiva.

Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo della società, e quindi riducendo la sanzione inflitta in primo grado, ritiene di poter applicare, nei confronti della società A.C. Guidonia Villanova, la penalizzazione dei dieci punti in classifica, risultando equa la riduzione di quattro punti di penalizzazione inflitti.

Risulta altresì equo confermare la sanzione dell'ammenda di Euro 1550,00.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Guidonia Villanova di Guidonia (Roma) riduce la penalizzazione a n. 10 punti nella classifica del campionato in corso. Dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

11 - APPELLO DELL'A.C. FIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIORE/GROPPARELLO DEL 3.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Com. Uff. n. 33 del 28.2.2002)

La C.A.F. rinvia l'esame dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Fiore di Piacenza

a nuovo ruolo per supplemento di istruttoria.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DELL'11 APRILE 2002

1 - APPELLO DELLA POL. VALSOLDESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2002, INFLITTA AL CALCIATORE BERTARINI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Com. Uff. n. 33 del 28.2.2002)

In relazione all'incontro di calcio del 3.2.2002 fra la Pol. Valsoldese e la S.C. Lainatese l'arbitro Sig. D'Ambrogio faceva rapporto al Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Bertarini Stefano (della Pol. Valsoldese) perché al 45° minuto del secondo tempo lo aveva violentemente spinto ed insultato con frasi tipo: "bastardo, figlio di puttana".

Con C.U. n. 23 del Comitato Provinciale di Como del 7 febbraio 2002 veniva pubblicata la sanzione del Giudice Sportivo inflitta al Bertarini: squalifica fino al 28.10.2002.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, su ricorso della Pol. Valsoldese, riduceva la squalifica sino a tutto il 15.9.2002.

Avverso tale decisione ha proposto appello il 6.3.2002 la Pol. Valsoldese medesima, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato era carente in quanto non si spiegava perché era stata soltanto ridotta la sanzione e non eliminata la stessa visto che la ricostruzione dei fatti ad opera dell'arbitro non era conforme alla realtà.

Questa C.A.F. osserva che il reclamo è inammissibile.

Infatti, il Bertarini ha avuto 8 mesi di squalifica; ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamo alla C.A.F. è ammissibile solo per squalifiche di calciatori superiori ai 12 mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 comma 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Valsoldese di Valsolda (Como) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA S. S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RARI NANTES/SCORDIA DEL 19.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com Uff. n. 40 del 27.2.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n.40 del 27 febbraio 2002, giudicando sul reclamo proposto dalla Rari Nantes Siracusa in ordine alla regolarità della posizione del calciatore Alfio Piscitello in occasione della gara A. Libertas Rari Nantes/Scordia del 19.01.2002, deliberava di infliggere alla Società Scordia la punizione della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2. Presupposto della suddetta decisione era la circostanza che il calciatore Alfio Piscitello "non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Scordia alla data della gara".

Avverso tale delibera propone appello la S.S. Scordia rilevando che il Piscitello, tesserato con decorrenza 3.1.2002 per la Società F.C. Real Lentini, in data 13.1.2002 aveva chiesto al Comitato Regionale Sicilia, unitamente alla predetta Società, l'annullamento della richiesta di tesseramento. Successivamente la S.S. Scordia, avendo appreso dall'Ufficio Tesseramento del Comitato che il precedente tesseramento del Piscitello per il

Real Lentini era stato annullato, aveva inviato a mezzo telefax, in data 18 gennaio 2002, la richiesta di tesseramento a proprio favore del calciatore in questione, ricevendo dal funzionario addetto all'ufficio assicurazioni, sia pure soltanto telefoniche, che "tutto era a posto".

La ricorrente sostiene pertanto che il Piscitello aveva titolo a partecipare alla gara Rari Nantes/Scordia del 19.1.2002 in quanto regolarmente tesserato a quella data per la S.S. Scordia e chiede l'annullamento della delibera impugnata.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Dalla documentazione acquisita ex officio presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, risulta infatti che il tesseramento del calciatore Alfio Piscitello per la S.S. Scordia ha decorrenza dal 18 gennaio 2002, giorno antecedente la gara in questione, alla quale egli ha partecipato, pertanto, in posizione regolare.

All'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare consegue il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Scordia di Scordia (Catania), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 - 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S. SAN GIORGIO TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004, INFLITTA AL CALCIATORE PETRONE STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 32 del 28.2.2002)

Con atto 7 marzo 2002 la U.S. San Giorgio Torino proponeva appello davanti questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 32 del 28 febbraio 2002, che confermava la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Petrone Stefano.

Deduceva l'appellante la carenza ed illogicità della motivazione posta a base della decisione impugnata e la particolare rilevanza che veniva attribuita in quanto ad efficacia probatoria al referto arbitrale.

L'appello è infondato.

Invero il giudice a quo ha, dopo aver compiutamente valutato tutti gli elementi giunti alla sua conoscenza, emesso una decisione che appare immune da vizi logici e giuridici.

I primi giudici hanno fornito convincente ed esauriente spiegazione in ordine a tutti gli elementi rappresentati dal direttore di gara nel suo referto ed hanno anche esposto in modo altrettanto convincente e persuasivo (sia sul piano della logica che su quello del rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva) le ragioni per cui non potevano meritare attenzione le argomentazioni svolte dai ricorrenti.

Particolarmente appropriata e corretta si ritiene poi l'affermazione operata dalla Commissione Disciplinare secondo cui nel giudizio sportivo il referto arbitrale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova del comportamento dei tesserati e pertanto non possono essere smentiti da semplici allegazioni contrarie (cfr. art. 31 C.G.S.).

Non ritiene pertanto la C.A.F. di poter in alcun modo censurare una decisione che trova (come nel caso di specie) puntuale e rigoroso fondamento nel referto arbitrale che non ha peraltro avuto dalle restanti risultanze della procedura disciplinare alcuna seria smentita.

Osserva da ultimo la Commissione che la sanzione irrogata appare del tutto congrua

ed adeguata al caso concreto che presenta profili di gravità che sono stati giustamente rilevati dai giudici appellati.

Sulla base di tali considerazioni l'appello quindi non può essere accolto e va conseguentemente rigettato con incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. San Giorgio Torino di Torino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL COMPRENSORIO NOLA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale.

Con ricorso inoltrato in data 8.3.2002 la Società Comprensorio Nola 1925 ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale dell'1.3.2002, che aveva ridotto a tutto il 30.4.2002 la squalifica dal campo di gioco inflitta alla ricorrente dal Giudice Sportivo, in relazione ai fatti verificatisi nel corso della gara Comprensorio Nola/Grottaglie del Campionato Nazionale Dilettanti, disputata il 3.2.2002.

Nel gravame si sostiene che il ferimento di un Assistente dell'arbitro, colpito alla testa da un petardo lanciato dai sostenitori del Nola, non va considerato come reazione all'operato degli ufficiali di gara, che non aveva dato adito ad alcuna contestazione da parte della tifoseria del Nola, bensì come atto deliberatamente diretto a colpire i dirigenti del Nola, ritenuti incapaci di allestire una squadra sufficientemente competitiva nel campionato in corso.

Si afferma inoltre che la sanzione inflitta alla ricorrente, confrontata con quelle riguardanti società più biondate in casi analoghi, sarebbe iniqua ed eccessivamente afflittiva per una Società, i cui dirigenti debbono quotidianamente affrontare gravosi problemi economici. Si chiede pertanto una ulteriore riduzione della squalifica del campo.

Il ricorso in esame, essendo fondato su motivi attinenti esclusivamente al merito e segnatamente alla sola entità della sanzione impugnata, deve essere dichiarato inammissibile. Esso non prevede infatti, nei confronti della delibera impugnata, alcuna censura che possa ricondursi ai motivi di ricorso alla C.A.F. tassativamente elencati nell'art.35 n.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Comprensorio Nola 1925 di S. Giorgio a Cremano (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL G.S. G.R.S. TERNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 27.1.2006, INFLITTA AL CALCIATORE ABBATI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 35 del 28.2.2002)

Il G.S. G.R.S. Terni ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, di cui al C.U. n. 34 del 28 febbraio 2002, con la quale veniva, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla stessa, ridotta al 27.1.2006 la squalifica già inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Abbati Francesco.

Nell'atto di appello la predetta Società ripropone i motivi addotti nei precedenti gradi di giudizio sostenendo sostanzialmente l'involontarietà del colpo inferto all'arbitro e la particolare severità della pena inflitta.

Orbene, per quanto concerne il primo motivo di doglianza, le precise e circostanziate dichiarazioni rese dal Direttore di gara alla Commissione Disciplinare non consentono alcun dubbio in ordine alla volontarietà del fatto contestato.

Occorre aggiungere che le comprovate circostanze del fatto inducono tuttavia a ridimensionare la gravità dell'episodio contestato. La giovane età dell'incolpato, il corretto comportamento tenuto immediatamente dopo, l'assenza di precedenti specifici a suo carico e infine la circostanza che l'arbitro non ha subito conseguenze di particolare rilevanza sono tutti elementi che inducono ad una valutazione di minore rigore e consentono una riduzione della sanzione inflitta che si ritiene equo fissare fino al 27.1.2004.

La tassa di reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. G.R.S. Terni di Terni, riduce al 27.1.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Abbati Francesco. Dispone restituirsi la tassa versata

6 - APPELLO DELL'A.C. BITETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SORANNO PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 31 del 7.3.2002)

L'Associazione Calcio Bitetto ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 31 del 7 marzo 2002, relativa alla gara A.C. Bitetto/C. Gioia del 10.2.2002 con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica fino al 30.10.2004 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Soranno Paolo.

Il ricorso deve peraltro essere dichiarato inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dall'art. 33 n. 1 C.G.S., in quanto attinente esclusivamente al merito della decisione stessa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.C. Bitetto di Bitetto (Bari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'ATLETICO ATRIPALDA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA ATLETICO ATRIPALDA/USAP AQUILONIA DEL 26.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 dell'1.3.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 66 dell'1 marzo 2002, rigettava il reclamo della società Atletico Atripalda, con riferimento alla gara di cui in epigrafe, volto ad ottenere la modifica del risultato conseguito sul campo per aver l'U.S.A.P. Aquilonia impiegato il calciatore Bocchino Michele, tesserato irregolarmente perché la lista di trasferimento era stata sottoscritta da presidente non a ciò legittimato e alla modifica del risultato conseguito sul campo.

La società Atletico Atripalda proponeva appello avverso tale decisione ponendo a fondamento dell'atto sostanzialmente gli stessi motivi dedotti davanti alla Commissione Disciplinare, chiedendo l'applicazione della perdita della gara alla società U.S.A.P. Aquilonia ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S..

Rilevava in particolare che la firma sulla lista di trasferimento risultava apposta da Tornatore Giuseppe non più legittimato in quanto il presidente della società all'epoca di

riferimento sarebbe stato il Sig. Guerriero.

All'odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati.

Il gravame è infondato e va pertanto disatteso.

Invero la società reclamante è terza rispetto al rapporto intercorso tra le parti interessate alla cessione del calciatore Bocchino Michele, l'U.S. Aiello cedente e l'U.S.A.P. Aquilonia cessionaria, con la conseguenza che l'Atletico Atripalda non ha titolo per eccepire la illegittimità del trasferimento di detto calciatore.

Al rigetto dell'appello consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Atletico Atripalda di Atripalda (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELL'A.S. APULIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 360,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE E DELLE SQUALIFICHE FINO AL 31.12.2004 AL CALCIATORE TROVATELLO MARTINO E FINO AL 30.3.2003 AL CALCIATORE MARTINELLI GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 27.2.2002)

La A.S. Apulia ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che infliggeva alla predetta Società la sanzione dell'ammenda di euro 360,00 con diffida, nonché la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Trovatello Martino e la sanzione della squalifica fino al 30.3.2003 al calciatore Martinelli Giuseppe (Com.Uff. n. 35 del 27 febbraio 2002).

Tale decisione, pubblicata in data 28.2.2002, risulta impugnata solo in data 18.3.2002 e quindi allorché era scaduto il termine di cui all'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile con il conseguente incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Apulia di Bari e dispone incamerarsi la relativa tassa.